




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020

**Asse 3 – Competitività delle im-
prese Azioni 3.6.1 e 3.1.1**

**Interventi di sostegno per operazioni finanziarie garantite a
favore delle MPMI commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande.**


**REGOLAMENTO
”CASSA COMMERCIO LIGURIA”**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Art. 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (“POR”), e determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese liguri, previsti nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività”.

Gli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, si propongono di promuovere lo sviluppo degli investimenti del comparto commerciale ligure ostacolato da determinati fattori critici quali la difficoltà nell’accesso al mercato del credito da parte delle imprese, sostenendo la capacità di credito attraverso forme di garanzia sostenute da riassicurazioni e interventi agevolativi mirati a consentire loro migliori condizioni.

Lo strumento finanziario e gli interventi agevolativi associati e combinati con esso, sono attuati nell’ambito delle Azioni 3.6.1 “*Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci*” e 3.1.1. “*Aiuti agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*” e contribuiscono al perseguimento conseguimento degli obiettivi specifici 3.6 relativo al miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio e 3.1 relativo al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo e dei risultati delle priorità pertinenti.

Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario e degli interventi combinati

Lo strumento opera attraverso il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, alle micro, piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, associato, a norma dell’articolo 37 comma 7) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a interventi di sostegno in forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni.

Lo strumento finanziario è combinato con sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto.

2.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del fondo opera sulle garanzie rilasciate dai confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti e delle operazioni di locazione finanziaria accordati alle micro, piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con sede operativa in Liguria, diretti a finanziare l’avvio d’impresa, lo sviluppo e il rafforzamento dell’attività generale dell’impresa, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi, la realizzazione di nuovi investimenti o una delle finalità di cui all’art. 37 comma 4 del regolamento (UE) 1303/2013 coerente con la misura, di importo ammissibile minimo pari a euro 10.000,00 e massimo di euro 500.000,00.

La misura della riassicurazione è pari all’80% dell’importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l’importo massimo di euro 250.000,00.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore al 80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.

2.1.2 Abbuono di commissioni di garanzia

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a vantaggio del destinatario finale.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento, entro il massimale previsto.

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale, viene erogato dal fondo al Confidi stesso in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

2.1.3 Contributo interessi/canoni

Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di contributo interessi/canoni, il cui importo riconosciuto è pari, per la quota dell'operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.

Qualora il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - superi il 2%, l'importo da riconoscere sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

Il contributo è erogato al destinatario finale in un'unica soluzione.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

2.1.4 Contributo a fondo perduto

E' inoltre riconosciuto, relativamente alle operazioni finanziarie agevolate per investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettere a), c), d) e i), un contributo a fondo perduto, nella misura del 50% del finanziamento agevolato e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese beneficiarie che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- ubicazione dell'unità locale oggetto dell'intervento nei Comuni di cui all'allegato 2) del presente Regolamento, corrispondenti ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- possesso del marchio "botteghe storiche" di cui all'art. 17 della Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 e/o del marchio "Liguria Gourmet";
- aver maturato almeno trent'anni di attività (dalla data di avvio dell'attività), risultante dal Registro delle imprese;

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario, dell'intervento di sostegno associato e delle sovvenzioni combinate è affidata ad Artigiancassa S.p.A. individuata quale "Soggetto Gestore" a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara e che agisce come organismo che attua lo strumento finanziario con riferimento alla riassicurazione e all'intervento agevolativo mediante abbuono di commissioni di garanzia associato e opera in qualità di Organismo intermedio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione degli interventi agevolativi in forma di sovvenzioni (contributo interessi/canoni e contributo a fondo perduto).

Art. 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di sostegno è pari a complessivi euro 10.900.000,00 nell'ambito dell'Azione 3.6.1 "potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" e 3.1.1 "Aiuti agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

Le disponibilità finanziarie complessive iniziali del fondo sono suddivise come segue:

- strumento finanziario di riassicurazione: € 4.500.000,00 (compresi gli oneri di gestione) nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR FESR;
- abbuoni delle commissioni di garanzia associati allo strumento finanziario: € 1.000.000,00 (compresi gli oneri di gestione) nell'ambito dell'Azione 3.6.1;
- sovvenzione in forma di contributo interessi/canoni: € 1.800.000,00 nell'ambito dell'Azione 3.1.1;
- sovvenzione in forma di contributo a fondo perduto: € 3.600.000,00 nell'ambito dell'Azione 3.1.1.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati da Regione Liguria sia a valere su risorse regionali sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.

Art. 5 – Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del fondo le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte al Registro delle imprese che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 al presente Regolamento.

I beneficiari devono essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

Sono esclusi dai benefici del presente Regolamento:

- a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali - ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione - o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b) le imprese in difficoltà¹;
- c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi²;
- d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- e) le imprese oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- f) le imprese che hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- g) le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane.

I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Liguria e riferiti a una o più attività indicate nell'Allegato 1.

Art. 6 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

1. Il Gestore pubblica sul sito www.cassacommercioliguria.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi, che possono richiedere il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.
2. Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo comunicazioni@pec.cassacommercioliguria.it corredato da:
 - copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
 - scheda informativa redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.cassacommercioliguria.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:
 - ✓ che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da riassicurazione e per la quota coperta dalla medesima, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale;
 - ✓ il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite dalla riassicurazione regionale e a quelle non assistite;
 - modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale Cassa Commercio Liguria.
3. Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa; il Gestore verifica altresì che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.cassacommercioliguria.it.

Art. 7 – Operazioni ammissibili


1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti e delle operazioni di locazione finanziaria che presentano le seguenti caratteristiche:
 - importo ammissibile minimo della singola operazione: € 10.000,00;
 - importo ammissibile massimo della singola operazione: € 500.000,00;
 - durata massima della singola operazione: 10 anni per le operazioni aventi destinazione di



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

cui al successivo punto 4, lettere a), b) e h) del presente articolo e 5 anni per le operazioni finanziarie aventi destinazione di cui al successivo punto 4, lettere c), d), e), f), g) e i) del presente articolo;

- durata minima non inferiore a 6 mesi.

2. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

3. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

4. Indipendentemente dalla modalità di rimborso, le operazioni finanziarie devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento. La riassicurazione può essere concessa per le operazioni finanziarie finalizzate all'avvio di impresa, allo sviluppo e al rafforzamento dell'attività generale d'impresa o per la realizzazione di nuovi investimenti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi delle MPMI della Regione Liguria. In particolare:

✓ il prestito deve essere diretto:


- a) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione e compreso l'acquisto - nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'operazione finanziaria agevolata - del suolo aziendale e le sue sistemazioni;
- b) all'acquisto di azienda o di rami di azienda;
- c) all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, ovvero usate nel rispetto di quanto disposto all'art. 16 del D.P.R. n. 22/2018, posti al servizio dell'attività commerciale o di somministrazione dell'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione;
- d) all'acquisto (cessione delle proprietà o dell'uso) di software, diritti di brevetto, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e know-how e servizi, finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e all'introduzione e implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.);
- e) all'acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all'ingrosso, di determinata quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- f) al sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

30% dell'importo complessivo del programma d'intervento;
g) alla partecipazione a fiere e manifestazioni;


- ✓ le operazioni di locazione finanziaria devono avere per oggetto:
 - h) l'impianto e/o l'ampliamento del locale (locazione finanziaria immobiliare) funzionale all'attività svolta dall'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio;
 - i) macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, ovvero usate nel rispetto di quanto disposto all'art. 16 del D.P.R. n. 22/2018, posti al servizio dell'attività svolta dall'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione.
- 5. Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall'impresa.
- 6. L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.
- 7. Non è ammissibile il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, o la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.
- 8. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati e/o erogati e delle operazioni di locazione finanziaria deliberate i cui contratti sono stati sottoscritti, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.
- 9. Le spese per l'acquisizione di fabbricati e del suolo aziendale sono ammissibili se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo.
- 10. Le spese per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature usati sono ammissibili se documentate da i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi sette anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore nuovo di mercato ed è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

11. Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario e qualsiasi onere accessorio fiscale e finanziario.

Non sono inoltre ammissibili:

- a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- e) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.

12. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 7, punto 4 attivati a far data dal 01/01/2021, purché il programma d'investimento complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

13. Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.
Il termine per l'ultimazione degli interventi e per la presentazione della documentazione finale di spesa non può comunque essere successivo alla data del 31 luglio 2023.

14. Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

15. L'impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria, prima della concessione della riassicurazione.

Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni


Riassicurazione



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

1. La misura della riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l'importo massimo di euro 250.000,00.
Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.
2. L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea (2010) n. 4505 del 06/07/2010.
3. A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.
4. La riassicurazione può essere associata ad un sostegno nella forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni e combinata con sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto.

Abbuono di commissioni di garanzia

5. L'abbuono consiste in un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai Confidi, che viene applicata dai Confidi medesimi a vantaggio dell'impresa beneficiaria ed è riconosciuta nella misura massima del 3% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo entro il massimale previsto.
6. L'importo corrispondente alla riduzione delle commissioni di garanzia applicata all'impresa beneficiaria dal Confidi che ha rilasciato la garanzia, viene erogato, nei limiti delle misure previste, dal fondo al Confidi, alla presentazione della documentazione idonea a dimostrare la riduzione delle commissioni applicata e l'avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Contributo interessi

7. Il contributo interessi è determinato sull'importo del prestito ammesso, destinato alla realizzazione degli investimenti di cui all' art. 7, punto 4, lettere a), b), c), d), e), f) e g) i cui costi costituiscono spesa ammessa al contributo medesimo.
Il contributo interessi è riconosciuto in un importo pari, per la quota dell'operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata.

Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - superi il 2%, l'importo da riconoscere viene calcolato nella misura del 90% della quota interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.


8. Il contributo interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

- a. dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui all'art. 7, punto 4, lettere a) e b);
- b. cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui all'art. 7, punto 4, lettere c), d) e g);
- c. tre anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui all'art. 7, punto 4, lettera e) e f).

9. La decorrenza del contributo interessi è pari alla data di erogazione del prestito.
10. Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.
11. Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa beneficiaria ad avvenuta ultimazione dell'intervento e alla presentazione della rendicontazione finale della corrispondente spesa ammessa sostenuta dall'impresa beneficiaria riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti.

Contributo canoni

12. Il contributo canoni è determinato sull'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammessa, destinata alla realizzazione degli investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettere h) e i).
13. Il contributo canoni è riconosciuto in un importo pari, per la quota dell'operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata.

Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - superi il 2%, l'importo da riconoscere viene calcolato nella misura del 90% della quota interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.
14. Il contributo canoni è calcolato in misura equivalente al contributo interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento bancario.
15. Il contributo canoni è riconosciuto per una durata massima di dieci anni per i contratti relativi a beni immobili e cinque anni per i contratti relativi a beni mobili.
16. La decorrenza del contributo canoni è quella del primo canone periodico d'importo costante e deve coincidere o essere successiva al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.
17. Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa beneficiaria alla presentazione della documentazione della spesa ammessa, costituita dai canoni ammissibili ed esigibili pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente sino al termine previsto per la realizzazione del programma d'investimento agevolato.

18. L'importo del contributo canoni non può essere superiore alla spesa ammessa.
19. In caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.

20. In caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono una clausola di riacquisto e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'impresa beneficiaria, dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Contributo a fondo perduto

Prestiti

21. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, per i prestiti agevolati riferiti ad investimenti di cui all'articolo 7, punto 4, lettere a), c) e d), nella misura del 50% dell'importo del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese beneficiarie che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- ubicazione dell'unità locale oggetto dell'intervento nei Comuni di cui all'allegato 2) del presente Regolamento, corrispondenti ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - possesso del marchio "botteghe storiche" di cui all'art. 17 della Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 e/o del marchio "Liguria Gourmet";
 - aver maturato almeno trent'anni di attività (dalla data di avvio dell'attività), risultante dal Registro delle imprese;
22. Il contributo è erogato in unica soluzione ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento ammesso riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti o, in alternativa, su richiesta del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
- acconto pari al 50% del contributo concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50 % dell'investimento ammesso e alla presentazione della rendicontazione dei corrispondenti costi sostenuti;
 - saldo ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta.
23. La somma degli importi concessi a titolo di contributo interessi e di contributo a fondo perduto relativi ai medesimi prestiti agevolati, non può essere superiore all'importo degli investimenti ammessi sottostanti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Locazione finanziaria


24. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, per le operazioni di locazione finanziaria agevolate riferite ad investimenti di cui all'articolo 7, punto 4, lettera i), nella misura del 50% dell'importo della spesa ammessa - costituita dai canoni ammissibili ed esigibili pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente sino al termine previsto per la realizzazione del programma d'investimento agevolato - e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese beneficiarie che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- ubicazione dell'unità locale oggetto dell'intervento nei Comuni di cui all'allegato 2) del presente Regolamento, corrispondenti ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - possesso del marchio "botteghe storiche" di cui all'art. 17 della Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 e/o del marchio "Liguria Gourmet";
 - aver maturato almeno trent'anni di attività (dalla data di avvio dell'attività), risultante dal Registro delle imprese.
25. In caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.
26. In caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono una clausola di riacquisto e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore, dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.
27. Il contributo è erogato in unica soluzione ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta o, in alternativa, su richiesta del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
- acconto pari al 50% del contributo concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50 % dell'investimento ammesso e alla presentazione della rendicontazione dei corrispondenti costi sostenuti;
 - saldo ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta.
28. La somma degli importi concessi a titolo di contributo canoni e di contributo a fondo perduto relativi alle medesime operazioni di locazione finanziaria agevolate, non può essere superiore all'importo della spesa ammissibile sostenuta.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

29. L'erogazione delle sovvenzioni è effettuata dal Gestore entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa ed è subordinata alla disponibilità della sede dell'investimento nel territorio della regione Liguria.
30. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).
31. Il sostegno previsto i) dallo strumento finanziario e trasferito dai Confidi ai destinatari finali nei termini di cui sopra, ii) dall'abbuono di commissioni di garanzia associato e iii) dalle sovvenzioni in forma di contributo interessi e a fondo perduto, è concesso ai destinatari finali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).
32. L'agevolazione di cui alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia.
Le agevolazioni di cui ai contributi interessi/canoni e a fondo perduto non sono cumulabili con ulteriori altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.

Art. 9 – Presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di riassicurazione è presentata dal Confidi convenzionato.
2. Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere la riassicurazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI. (mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa corredata della copia fotostatica del documento di identità, del modulo che verrà reso disponibile sul sito www.cassacommercioliguria.it.)
La richiesta di riassicurazione, presentata dal Confidi, può includere anche l'istanza dell'abbuono di commissioni di garanzia e, su delega per conto del destinatario finale, della sovvenzione nella forma di contributo interessi/canoni e, in presenza delle condizioni fissate, del contributo a fondo perduto.
3. Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul portale Cassa Commercio Liguria inserendo le credenziali ottenute.
4. La domanda di agevolazione, resa nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, viene generata in automatico dal sistema mediante l'invio di un flusso informatico contenente i dati relativi ai finanziamenti oggetto della richiesta.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

5. La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del soggetto richiedente. La firma digitale dovrà essere apposta off line utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
6. Il Confidi nella fase di richiesta di ammissione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel portale Cassa Commercio Liguria.
7. Le richieste di agevolazione possono essere presentate a partire dal 1° luglio 2022 dai soggetti richiedenti convenzionati. Contestualmente alla ricezione della richiesta di agevolazione il Confidi può visualizzare mediante la piattaforma il numero di posizione assegnato alla richiesta.
8. In fase di presentazione della domanda di agevolazione al Fondo di Riassicurazione possono essere combinate le richieste di accesso agli interventi in forma di abbuono di commissioni di garanzia, alle sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto sulle medesime operazioni.
9. Le domande sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 10 – Documentazione

Qualora l'istanza includa la richiesta delle sovvenzioni in forma di contributi interessi/canoni e/o a fondo perduto, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di spesa (copia dei preventivi e/o titoli di spesa);
- per investimenti immobiliari: planimetria con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti.
- In caso di opere murarie: deve essere prodotta una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti/da eseguire, congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia;
- In caso di acquisto di terreno e fabbricati: deve essere prodotta perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulta superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo.
- In caso di acquisto di macchinari e attrezzature usati: deve essere prodotta i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore nuovo di mercato ed è inferiore al costo dei beni similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Art. 11 – Istruttoria delle domande

1. L'esame istruttorio di ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente Regolamento prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Le richieste di agevolazione sono istruite, con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge 241/1990.
3. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
 - rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
 - tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
 - cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
 - capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
 - rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
 - rispetto delle soglie di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
 - coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.
 - positiva valutazione tecnico - economica dell'intervento.
4. Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore.
5. Le domande di accesso alle agevolazioni nella forma di contributo interessi/canoni e contributo a fondo perduto ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti di seguito indicati.
Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.
Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 5.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
	di sicurezza sui posti di lavoro		
5	Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20/02/2014, n. 57	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
6	Possessore del Marchio Bottega Storica e/o Liguria Gourmet e/o di marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio Liguri o da Regione Liguria e/o adesione ad un CIV aderente ad una associazione di categoria del commercio maggiormente rappresentativa presente nel Consiglio delle CCIAA Liguri e/o impresa che ha maturato almeno trent'anni di attività, risultante dal registro delle Imprese	Possessore del marchio bottega storica Possessore del marchio Liguria Gourmet o di marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio Liguri o da Regione Liguria adesione ad un CIV aderente ad una associazione di categoria del commercio maggiormente rappresentativa presente nel Consiglio delle CCIAA Liguri impresa che ha maturato almeno trent'anni di attività, risultante dal registro delle Imprese	<u>2</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>

6. Le richieste di agevolazione esaminate dal gestore vengono sottoposte nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'esame del Comitato di valutazione che, per ciascuna domanda di agevolazione presentata, esprime il proprio parere sulla conformità della domanda alle finalità e ai requisiti previsti, deliberando la concessione o il diniego delle agevolazioni.

Art 12 – Comunicazione degli esiti istruttori

1. Il Gestore comunica ai Soggetti richiedenti, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, la concessione o il diniego mediante aggiornamento automatico dei finanziamenti garantiti nella piattaforma Cassa Commercio Liguria.
2. Il Gestore, altresì, invia al Soggetto beneficiario dell'agevolazione:
 - la comunicazione di concessione o il diniego delle agevolazioni concesse;
 - l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione.
3. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Art.13 – Adempimenti da effettuare in caso di operazioni non erogate alla data di presentazione della domanda

1. Il prestito dovrà essere erogato entro 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera di concessione dell'agevolazione.
2. L'impresa beneficiaria deve comunicare al Confidi i seguenti dati relativi all'erogazione:
 - a) la data di valuta dell'erogazione;
 - b) l'importo complessivamente erogato;
 - c) la data di scadenza dell'ultima rata;
 - d) l'importo della rata;
 - e) la periodicità della rata;
 - f) il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;
 - g) la data di scadenza della prima rata;
 - h) le eventuali rate di preammortamento.
3. Il Confidi deve inviare, tramite la piattaforma Cassa Commercio Liguria l'attestazione di erogazione dell'operazione finanziaria da parte della Banca, contenente i dati di cui al precedente punto 2, entro 60 giorni dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata erogazione del prestito e/o di mancato invio, tramite portale, dell'attestazione di erogazione nei termini suindicati, la richiesta di agevolazione (e la relativa delibera) è archiviata d'ufficio.

Art. 14 Obblighi dei beneficiari

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:
 - a) eseguire l'investimento conformemente alla proposta approvata e produrre la rendicontazione finale di spesa entro i termini previsti all'articolo 7;
 - b) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione dei contributi, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA


- c) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- d) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- e) dare comunicazione al Gestore, qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- f) fornire alla Regione e al Gestore, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) comunicare al Gestore ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
 - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
 - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che il Gestore, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- l) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della presentazione della domanda devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dal Gestore;

Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Soggetti richiedenti devono comunicare, mediante PEC, al Gestore eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi, devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc).

La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Soggetto richiedente al Gestore può comportare l'inefficacia della garanzia.

In presenza di variazioni del soggetto affidato, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del finanziamento riassicurato, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore specifica richiesta di conferma della garanzia, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da:

- a) copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- b) dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa";
- c) copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa accollataria.

La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa accollataria abbia i requisiti di accesso alla riassicurazione così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 16 Cause di inefficacia e revoche

Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
 - non presentate mediante la piattaforma on line Cassa Commercio Liguria;
 - non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi;
 - per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento;
 - per prestiti non erogati entro i termini previsti all'art. 13.

E' improcedibile la richiesta di riassicurazione ed è inefficace la riassicurazione nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia, qualora sia stata presentata per conto di soggetti beneficiari non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5 e qualora sia concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Garante richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai soggetti richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.
4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche

5. La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei casi in cui:
 - a) sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;
 - b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - c) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - d) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - e) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare al Gestore le spese dell'intervento;
 - f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
 - g) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
6. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini,



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

7. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del beneficiario.
8. A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al beneficiario e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
9. Entro il predetto termine il beneficiario o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.cassacommercioliguria.it .
10. Gli uffici preposti del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
11. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al beneficiario.

Art. 17 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione


1. In caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria finale, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della garanzia rilasciata dal Fondo.
2. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con la compilazione del modulo appositamente dedicato, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato dal Gestore; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Confidi e/o dalla Banca per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- evidenza delle commissioni di garanzia che il Confidi avrebbe applicato alle imprese in assenza di riassicurazione e della riduzione applicata alle imprese destinatarie finali delle garanzie riassicurate;
- dichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti di Stato sotto forma di garanzia o controgaranzia sul medesimo prestito o garanzia (quale ad esempio da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI);
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- autorizzazione alla richiesta della riassicurazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, corredato da un documento d'identità in corso di validità;
- copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- copia della comunicazione di revoca della Banca;
- copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;

3. Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Soggetto richiedente entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.

Art. 18 Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente Regolamento a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca delle agevolazioni – con le modalità di cui all'art. 13, e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

Art. 19 Informativa sulla privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.

La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C (2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.

In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:

Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.
 In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
 Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Artigiancassa S.p.A., gestore del presente bando, sarà nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.